



ANNO ACCADEMICO 2010/2011

**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI
STUDIO UNIVERSITARIE, CONTRIBUTI BUONI ALLOGGIO E
CONTRIBUTI PER MOBILITA' INTERNAZIONALE**

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2010, Verbale n 11)



ART. 1 - DESTINATARI

1.1 - È bandito il concorso per l'attribuzione di Borse di Studio Universitarie e contributi collegati, in servizio e in danaro, per l'Anno Accademico 2010/2011, a norma delle disposizioni statali contenute nella legge 02/12/1991, n° 390, nel D.P.C.M. del 09/04/2001, che, ai sensi dell'art. 4 della legge 390/91, ne regola l'attuazione, nelle disposizioni regionali (Programmazione degli interventi regionali approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione del 28 maggio 2010 n° 493 che testualmente fa rinvio "*a delibera successiva di approvazione delle dette linee di indirizzo unitamente al parere positivo della Commissione*"), a favore degli studenti che si iscrivono, per il predetto anno accademico 2010/2011, ad un corso di laurea, di laurea magistrale - specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli di Area medica di cui al D.L. 4 agosto 1999, n° 368), di dottorati di ricerca, attivati ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 1998, n° 210, art.4, e non beneficiari della borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n° 224, presso l'Università degli Studi del Sannio e presso il Conservatorio di Musica "Nicola sala" di Benevento e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito così come definiti agli articoli 2 e 3 del presente bando.

1.2 - I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli dei corsi di cui ai precedenti punti, con le seguenti modalità:

a) per gli iscritti ai corsi di laurea di primo livello, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima immatricolazione in assoluto. Per il settimo - ultimo semestre il valore della Borsa a cui si partecipa è pari al 50% dell'importo totale.

Per gli studenti con invalidità non inferiore al 66%, la durata si eleva a nove semestri;

b) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale-specialistica a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione.

Per gli studenti con invalidità non inferiore al 66%, la durata si eleva a quindici semestri;

c) per gli iscritti agli altri corsi di laurea magistrale-specialistica, per un periodo di cinque semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione. Per il quinto - ultimo semestre il valore della Borsa a cui si partecipa è pari al 50% dell'importo totale.

Per gli studenti con invalidità non inferiore al 66%, la durata si eleva a sette semestri;

d) per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del D.Lgs 3/07/1998, n° 210, art. 4 e non beneficiari di Borsa di Studio di cui al D.M. 30/04/1999 n° 224 ed ai corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.

1.3 - Lo studente che consegua il titolo di studio di laurea e di laurea magistrale o specialistica entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficia di un'integrazione della Borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso. La predetta integrazione non è estesa agli studenti dei corsi di laurea attivati prima dell'applicazione del D.M.509/99 s.m.i. o, della Legge n°508/99.

1.4 - I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente (es. Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale) .

1.5 – In caso di variazione di carriera, non sono ammessi al concorso gli studenti che abbiano già ottenuto una borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta l'istanza ai sensi del presente bando.

1.6 Gli studenti che per l'A.A. 2010/2011 risulteranno iscritti al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo (Laurea Triennale, Laurea Specialistica/Magistrale, ecc) di quello dal quale provengono, non sono ammessi al concorso. Essi potranno partecipare l'anno accademico successivo .

1.7 - Gli ADISU possono realizzare forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi attingendo alle graduatorie predisposte dalle Università per le attività a tempo parziale degli studenti previste dall'art. 13 della L. 390/91. In caso di esaurimento o indisponibilità delle apposite graduatorie, gli ADISU attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei e non beneficiari.

ART. 2 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

2.1 - La condizione economica dello studente è individuata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n° 130.

Ai sensi dell'art.3, comma 1 dello stesso decreto, sono previste, come modalità integrative di selezione, l'Indicatore della situazione economica all'estero e l'indicatore della situazione patrimoniale all'estero, di cui al successivo comma 2.7.

2.2 - Nucleo familiare - Per la concessione dei benefici di cui al presente bando, il nucleo familiare convenzionale dello studente, quale risulta alla data di presentazione della domanda, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1999, n° 221 e successivo del 4 aprile 2001, n° 242, è così definito :

- a) dallo studente richiedente;
- b) dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o divorziati, e i figli a loro carico anche se non presenti nello stato di famiglia;
- c) da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico dello studente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
- d) dal genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o di separazione legale;
- e) da eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

2.3 - Studente “indipendente”/“autonomo” dal nucleo familiare d'origine - Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, art. 3 comma 2/bis e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento, lo studente che vive da solo o in un nucleo familiare diverso da quello d'origine, può essere considerato “indipendente”/“autonomo”, se in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **aver lasciato il nucleo familiare d'origine da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso**, da attestare con stato di famiglia storico, da allegare e trasmettere, nei termini fissati dall'art.4 del bando, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso;

- b) occupare un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti del nucleo familiare d'origine, da comprovare con dichiarazione ICI o Visure catastali, da allegare e trasmettere, nei termini fissati dall'art.4 del bando, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso;**
- c) aver prodotto redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni antecedenti la partecipazione al concorso, non inferiori ad € 6.500,00, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona, da comprovare con documenti fiscali (CUD, 730, Unico, ecc..). da allegare e trasmettere, nei termini fissati dall'art.4 del bando, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso;**

In assenza anche di una sola delle sopraccitate condizioni, il candidato non potrà essere considerato “indipendente”/”autonomo”; pertanto, sia l'attestazione ISEE sia le dichiarazioni rese sul modulo di domanda devono riferirsi ai redditi prodotti nell'anno 2009 dai componenti della famiglia d'origine da sommare a quelli di cui, eventualmente, gode il candidato. Lo studente orfano di entrambi i genitori non costituisce “nucleo familiare indipendente”.

2.3.1 - Per gli studenti che rivestono lo “status” di religioso in comunità, che non assolvono alle condizioni precedentemente riportate, si fa riferimento alla somma dei redditi prodotti dai componenti la comunità stessa ed ai relativi indicatori economici, così come risultano dal certificato di convivenza, di cui al DPR 30 maggio 1989, n° 223, rilasciato dal Comune competente per territorio.

2.4 - Nucleo familiare dei candidati dottorandi di ricerca - Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109, art. 3 – comma 2/bis e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico.

Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al precedente punto 2.3.

2.5 - In caso di separazione o divorzio, il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.

2.5.1 Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei familiari, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare e la situazione economica del richiedente il beneficio sono integrate con quelle di entrambi i genitori.

2.6 - Valutazione dei redditi dei fratelli - Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109, art. 3 - comma 2/bis e successive modificazioni e integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente, facenti parte del nucleo familiare, concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente articolo, nella misura del 50% (ISEEU).I redditi ed i patrimoni degli stessi andranno comunque dichiarati al 100% nella Dichiarazione Unica per il rilascio dell'attestazione ISEE.

2.7 - L'indicatore della condizione economica equivalente all'estero è calcolata come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero che non siano stati già inclusi nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi del decreto legge 28/06/1990, n° 167, art.4 - comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4/8/1990, n° 227 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.8 - L'indicatore della Situazione Reddittuale è definito dalla somma dei seguenti redditi (cfr. parte I°, tabella 1 allegata al decreto legislativo 109/98 e successive integrazioni e modificazioni):

- Reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.
- Redditi delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.
- Redditi percepiti all'estero secondo quanto fissato al punto 2.7.

2.8.1 - Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino alla concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare, pena la non valutazione, gli estremi del contratto di locazione registrato.

2.9 - L'indicatore della Situazione Reddittuale è combinato con l'indicatore della Situazione Patrimoniale, nella misura del 20% dei valori patrimoniali definiti come segue:

a) patrimonio immobiliare

- fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31/12/2009, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato;

- fabbricati localizzati all'estero detenuti al 31/12/2009 (limitatamente alle sole abitazioni), valutati sulla base del valore convenzionale di 500,00 € al metro quadrato.

Dal valore così determinato, si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre 2009 per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino alla concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto – se più favorevole e fino a concorrenza – il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di cui al punto 2.8.1.

b) patrimonio mobiliare

L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando un unico ammontare complessivo al 31.12.2009. A tal fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali così come riportati nelle indicazioni alla compilazione della dichiarazione.

Patrimoni mobiliari posseduti all'estero, valutati sulla base del tasso di cambio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi del decreto legge 28/6/1990, n° 167, art.4 – comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4/8/1990, n° 227 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al punto 2.8.

2.10 - L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui ai punti precedenti (Indicatore Situazione Reddittuale più 20% Indicatore Situazione Patrimoniale) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art.3, comma 3 della legge 5/2/1992, n.104 o di invalidità superiore al 66%;
- maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

2.11 - Per l'accesso ai benefici di cui al presente bando, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) del nucleo familiare, calcolato come fissato ai precedenti comma, sommato con l'indicatore della situazione economica all'estero, **non potrà superare il limite di 14.500,00 euro.**

2.11.1 - Sono comunque esclusi dai benefici, ai sensi del decreto legislativo 31/3/1998, n°109, art. 3 – comma 1 e successive modificazioni ed integrazioni, **gli studenti per i quali l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) del nucleo familiare superi il limite di 25.500,00 euro.** Il valore dell'ISPE è il risultato della divisione dell'indicatore ISP, riportato nell'attestato ISEE, ed il parametro della scala di equivalenza.

2.12 - Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio presi in considerazione ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero.

2.13– In presenza di attestazione ISEE pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non soggetti ad IRPEF), oppure in presenza di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi nell'anno 2009 o nelle condizioni di cui al precedente punto 2.12, **gli studenti sono tenuti obbligatoriamente a dichiarare e quantificare – indicandoli nel modulo di domanda – pena**

l'esclusione dal beneficio – i mezzi con i quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento (Art. 3, comma 2/bis norme integrate dai Decreti Legislativi 109/1998 e 130/2000).

In tal caso l'ADISU si riserva la possibilità di richiedere, successivamente, la presentazione dell'ISEE e relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica del soggetto e/o nucleo familiare che ha provveduto al sostentamento.

2.14- Gli studenti che intendono richiedere, per l'A.A. 2010/2011, i servizi erogati dall'ADISU - Università degli Studi del Sannio, dovranno disporre di un'**Attestazione ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), riferita ai redditi prodotti nell'anno 2009.

2.15 - A pena di esclusione dal concorso al presente bando, l'attestazione ISEE deve essere presente negli archivi INPS entro le ore 24,00 dell'11.10.2010.

ART. 3 – REQUISITI DI MERITO – CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l'accesso ai benefici di cui al presente Bando, il candidato deve essere in possesso anche del requisito del merito, come definito dagli artt. 3,4 e 6 del D.P.C.M. 9/4/2001 , così come appresso specificato.

3.1 Tipologia dei Corsi di studio – Anno di “prima immatricolazione”. Ai fini del presente articolo, sulla scorta dei Corsi di studio attivati dall'Università degli Studi del Sannio, sono da considerarsi come appartenenti allo stesso tipo i seguenti “Corsi di studio” :

- 1) Corsi di tipo “A”
 - a) Corsi di Laurea Triennale
 - b) Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico

Per gli studenti iscritti per l'Anno Accademico 2010/2011 a questo tipo di corsi, per **“anno di prima immatricolazione”** s'intende l'anno accademico in cui, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, ci si è immatricolati o iscritti per la prima volta presso un qualsiasi Ateneo o Istituto Universitario operante sul territorio italiano.

- 2) Corsi di tipo “B”
 - a) Corsi di Laurea Magistrale/ Specialistica

Per gli studenti iscritti per l'Anno Accademico 2010/2011 a questo tipo di corsi, per **“anno di prima immatricolazione”** si intende l'anno accademico in cui, dopo il conseguimento del titolo

di Laurea Triennale , ci si è immatricolati o iscritti per la prima volta presso un qualsiasi Ateneo o Istituto Universitario operante sul territorio italiano.

3) Corsi di tipo “C”

a) Scuole di specializzazione obbligatoria per l’esercizio della professione (esclusi quelli di area medica ex Dlgs n° 368/1999), SICSI , Corsi di Dottorato di Ricerca (se non destinatari delle Borse di Studio di cui al DM 30/04/1999 n° 224, attivati ai sensi dell’art. 4 Dlgs n° 210/1998), corsi attivati presso il Conservatorio Musicale di Benevento.

In questo caso, per “anno di prima immatricolazione” s’intende l’Anno Accademico in cui ci si è iscritti per la prima volta rispettivamente ad una scuola di specializzazione obbligatoria per l’esercizio della professione, alla SICSI , ad un Corso di Dottorato di Ricerca o al Conservatorio.

Gli aspiranti al beneficio della Borsa di Studio, come agli altri benefici non destinati alla generalità degli studenti, saranno selezionati in base ai seguenti criteri:

3.2 - PRIMI ANNI – ANNO ACCADEMICO 2010/2011

3.2.1 - Per gli studenti che si iscrivono per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dal primo anno di immatricolazione in assoluto, i benefici sono attribuiti a coloro che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all’art. 2 del presente bando, anche se richiesti di specifici obblighi formativi di cui al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n° 509, art. 6, comma 1 e successive integrazioni e modificazioni o dalla Legge 508/99 per le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.

I requisiti di merito per l’accesso ai benefici sono valutati ex-post, secondo le modalità previste dal successivo punto 3.2.5.

3.2.2 - Per gli studenti che si iscrivono per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea magistrale/specialistica, esclusi quelli a ciclo unico, per un periodo di cinque semestri, a partire dal primo anno di iscrizione al predetto corso , i benefici sono attribuiti a coloro che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all’art. 2 del presente bando, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dal rispettivo ordinamento didattico, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n° 509 e successive integrazioni e modificazioni o

dalla Legge 508/99 per le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, e che abbiano ottenuto il **riconoscimento di almeno 150 crediti**.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post, secondo le modalità previste dal successivo punto 3.2.5.

3.2.3 - Per gli studenti che si iscrivono per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dal primo anno di iscrizione al predetto corso, i benefici sono attribuiti a coloro che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art. 2 del presente bando, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dal rispettivo ordinamento didattico, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n° 509 e successive integrazioni e modificazioni o dalla Legge 508/99 per le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post, secondo le modalità previste dal successivo punto 3.2.5.

3.2.4 - Per gli studenti che s'iscrivono al primo anno dei corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione e di dottorato di ricerca, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione, i benefici sono attribuiti a coloro che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art. 2 del presente bando e risultino ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

3.2.5 – Revoca borsa per mancato merito ex post studenti di primo anno.

La borsa è revocata agli studenti, iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale o specialistica i quali, **entro il 30 novembre 2011**, non abbiano conseguito almeno **20 crediti**, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. La presente disposizione non si applica agli studenti in situazione di handicap con inabilità non inferiore al 66%.

3.2.6 Pagamento seconda rata studenti beneficiari di primo anno.

Agli studenti iscritti al Primo anno dei Corsi di Laurea triennale e Laurea Magistrale/Specialistica, la seconda rata della Borsa, per gli studenti che risultassero

beneficiari, sarà pagata se gli stessi supereranno almeno 20 crediti, entro la data del 10 Agosto 2011. La presente disposizione non si applica agli studenti in situazione di handicap con inabilità non inferiore al 66%.

3.2.7 - In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in danaro, secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente bando, devono essere restituiti, anche su base rateale.

3.2.8 - In casi eccezionali, debitamente documentati, il termine del 30 novembre 2011, può essere differito di non oltre tre mesi, per il conseguimento del livello minimo di merito richiesto, al fine di evitare la revoca di cui precedente punto.

3.3 - ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO – ANNO ACCADEMICO 2010/2011

3.3.1- Per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo, per i Corsi di Laurea attivati dopo l'attuazione del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n° 509 e successive integrazioni e modificazioni (Corsi di Laurea Triennale – Tipo “A”) o dalla Legge n° 508/99 per le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, i benefici sono attribuiti a coloro che presentino la seguente situazione di merito:

- a) per il secondo anno, aver acquisito 25 crediti entro il 10 agosto 2010, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- b) per il terzo anno, aver acquisito 80 crediti entro il 10 agosto 2010;
- c) per il settimo - ultimo semestre, aver acquisito 135 crediti entro il 10 agosto 2010.

I crediti valutabili ai fini concorsuali sono quelli acquisiti per l'intero insegnamento e non le sue frazioni.

ESEMPIO: Totale crediti dell'insegnamento n. 8 , composto da due moduli o parziali di 4 crediti cadauno. Sarà valutabile e, quindi dichiarabile ai fini del concorso borsa di studio, l'insegnamento solo se sostenuto completamente e non parzialmente in uno dei suoi moduli.

- I crediti sostenuti nell'ambito di programmi comunitari di mobilità internazionale(Erasmus, Socrates, ecc.) saranno ritenuti validi solo se convalidati dagli Organi Accademici dell'Università degli Studi del Sannio, tenendo conto della data limite fissata dal bando (10 agosto 2010).

N.B. Studenti di ultimo semestre – Gli studenti che partecipano al concorso come iscritti, per l'a.a. 2010/2011, al settimo - ultimo semestre (50% importo beneficio) e che conseguiranno la laurea entro il loro terzo anno, cioè nell'A.A. 2009/2010 (ivi compreso l'eventuale prolungamento della sessione straordinaria del predetto Anno Accademico), **decadranno da ogni utile collocazione in graduatoria e sarà loro cura comunicare, tempestivamente, all'ADISU l'avvenuta laurea.**

Per gli studenti partecipanti come ultimo semestre l'ADISU provvederà a sospendere ogni pagamento e/o rimborso fino a quando non si sarà conclusa l'ultima seduta di Laurea utile dell'A.A. 2009/2010 e gli studenti interessati non avranno regolarizzato la loro iscrizione per l'A.A. 2010/2011

Possibili conversioni per studenti di ultimo semestre - Ove gli studenti interessati fossero poi nelle condizioni – nei termini utili fissati dall'Ateneo – di potersi iscrivere, per il predetto a.a. 2010/2011, al primo anno della laurea magistrale o specialistica, dovranno comunicare all'ADISU, pena l'esclusione, sempre entro i termini fissati dall'Ateneo per le iscrizioni, detta volontà/possibilità attraverso la formalizzazione di una istanza di richiesta di conversione della precedente domanda da settimo - ultimo semestre della Laurea Triennale a primo anno di Laurea Magistrale/Specialistica.

- Conseguentemente gli stessi saranno integrati, secondo le modalità fissate all'art. 6 del presente bando, nella 1^a graduatoria (studenti di primo anno).

3.3.2 – Per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo, per i corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (Tipo “A”) i benefici sono attribuiti a coloro che presentino la seguente situazione di merito:

- a) per il secondo anno, aver acquisito 25 crediti entro il 10 agosto 2010, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- b) per il terzo anno, aver acquisito 80 crediti entro il 10 agosto 2010;
- c) per il quarto anno, aver acquisito 135 crediti entro il 10 agosto 2010;
- d) per il quinto anno, aver acquisito 190 crediti entro il 10 agosto 2010;
- e) per l'ulteriore semestre, aver acquisito 245 crediti entro il 10 agosto 2010.

3.3.3 - Per il conseguimento dei predetti requisiti di merito, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus” maturato sulla base dell’anno di corso frequentato e con le seguenti modalità:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici del secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici del terzo anno;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici degli anni accademici successivi.

La quota del “bonus” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento, può essere utilizzata in quelli successivi.

ESEMPIO: I singoli bonus non sono cumulabili tra loro. Se lo studente richiede i bonus al secondo anno, ne può utilizzare al massimo cinque e per il resto della carriera (laurea e laurea magistrale o specialistica) non avrà più a disposizione nessun bonus. Se ne richiede un numero inferiore a cinque, per il resto della carriera potrà utilizzare solo la differenza di bonus tra i cinque (massimo utilizzabili) e quelli realmente utilizzati. Se lo studente non richiede al secondo anno alcun bonus, al terzo potrà richiederne fino ad un massimo di 12. La stessa regola, esemplificativa, vale per gli anni successivi.

I “bonus” vanno richiesti da parte dello studente e non sono assegnati d’ufficio. Qualora sia accertato, durante l’espletamento delle procedure concorsuali, che lo studente ha raggiunto il requisito di merito con un uso del “bonus” diverso da come sopra illustrato, sarà escluso dai benefici per insufficiente numero crediti. Se la verifica sarà successiva si procederà alla revoca del beneficio assegnato.

3.3.4 - Agli studenti che s’iscrivono ad anni successivi al primo, per i Corsi di Laurea Magistrale/Specialistica, i benefici saranno attribuiti a condizione presentino la seguente situazione di merito:

- a) per il secondo anno, aver acquisito 30 crediti entro il 10 agosto 2010;
- b) per l’ultimo semestre, aver acquisito 80 crediti entro il 10 agosto 2010.

Eventuali debiti formativi assegnati dalle Facoltà all’atto dell’iscrizione al corso di Laurea Magistrale/Specialistica, non sono validi al fine del computo dei Crediti richiesti per la partecipazione al concorso.

Eventuali crediti acquisiti, ma non presenti nel piano di studio, quindi extra piano, non sono valutabili ai fini del computo.

3.3.5 - I limiti riportati al precedente punto 3.4 lettere a) e b) sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione

3.3.6 - Per il conseguimento dei predetti requisiti di merito, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea di primo livello.

Gli studenti laureati presso un altro Ateneo, per poter richiedere l'utilizzo di "bonus", dovranno presentare un'attestazione dell'Ente o Azienda per il Diritto allo Studio che ha gestito precedentemente le pratiche di borse di studio, che attesti la disponibilità o meno di "bonus" maturati ma non fruiti.

Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.

N.B. – Studenti di ultimo semestre. Gli studenti che partecipano al concorso, per l'A.A. 2010/2011, all'ultimo semestre (50% importo beneficio) e che conseguiranno la laurea entro il loro 2° anno, cioè nell'A.A. 2009/2010(ivi compreso l'eventuale prolungamento della sessione straordinaria del predetto Anno Accademico), decadranno da ogni utile collocazione in graduatoria e sarà loro cura comunicare tempestivamente all'ADISU, l'avvenuta laurea .

Per gli studenti partecipanti come ultimo semestre l'ADISU provvederà a sospendere ogni pagamento e/o rimborso fino a quando non si sarà conclusa l'ultima seduta di Laurea utile dell'A.A. 2009/2010 e gli studenti interessati non avranno regolarizzato la loro iscrizione per l'A.A. 2010/2011

3.3.7 - I crediti di cui ai commi precedenti, sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

3.3.8 - Gli studenti che s'iscrivono ad anni successivi al primo, ove previsto dai corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione e di dottorato di ricerca, devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione, previsti dai rispettivi ordinamenti didattici.

3.3.9 - Per gli studenti portatori di handicap con disabilità non inferiore al 66%, i requisiti di merito riportati ai punti precedenti, sono determinati con una riduzione pari al 40%.

3.3.10 - In sede di attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale - specialistica previsti dal Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n° 509, e successive integrazioni e modificazioni o dalla Legge n° 508/99 per le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, ed indipendentemente dall'eventuale ritardo nell'attuazione delle disposizioni sopra indicate, secondo le quali le Università e le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti, **i requisiti di merito per l'accesso al presente bando da parte degli studenti che chiedono il passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento sono quelli risultanti dalla carriera scolastica del corso di provenienza, limitatamente all'anno nel quale viene effettuato il passaggio**, fermo restando quanto fissato al punto 1.3 del presente bando, per i termini massimi di concessione dei benefici.

N.B. - Gli studenti che nel corso dell'A.A. hanno effettuato passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento e/o passaggio di corso, prima di compilare il modello nella parte relativa ai crediti e/o esami maturati, è opportuno che ne verifichino la situazione presso la Segreteria Studenti.

3.3.11 - Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al possesso dei requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo studente deve essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso, per il quale sono richiesti, sulla base dei rispettivi regolamenti didattici delle Università, pena l'esclusione e/o la revoca del beneficio.

3.3.13 - Gli studenti che durante la propria carriera universitaria hanno effettuato passaggi di ordinamento didattico, di corso di laurea, trasferimenti, o siano stati iscritti in qualità di fuori corso intermedio o ripetente (per gli iscritti ai corsi di laurea attivati prima del D.M.509/99), potranno essere ammessi al concorso se in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- non aver cumulato, dalla prima immatricolazione, un numero di anni di iscrizione, compreso quello relativo all'A.A. 2010/2011, superiore a quanto previsto all'art. 1 del presente bando;
- aver superato il numero minimo di annualità o di crediti, con riferimento non all'anno in cui risultino iscritti per il 2010/2011 ma all'anno di permanenza nell'Università, compreso l'anno accademico suddetto.

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTI NECESSARI.

4.1 – Per essere ammessi al concorso per la concessione di Borsa di Studio e Contributi Buoni Alloggio, gli interessati dovranno compilare la relativa domanda esclusivamente tramite l'apposito servizio on-line accessibile all'indirizzo www.adisubenevento.com.

L'apertura della procedura per immissione dati è fissata ALLE ORE 9,00 DEL 30 AGOSTO 2010 E SI CONCLUDERÀ ALLE ORE 15,00 DEL 30 SETTEMBRE 2010 (ora di interruzione del collegamento; dopo tale ora non sarà più possibile compilare via internet il modulo di domanda, anche se in fase di compilazione e/o ultimazione).

4.2 Per agevolare la compilazione della domanda on-line, l'Adisu pubblicherà sul proprio sito delle linee guida operative ed al fine di consentire la partecipazione al concorso agli studenti che non dispongono di proprie attrezzature informatiche, **dal giorno 6 settembre saranno disponibili presso la Sala Multimediale dell'ex Convento S. Agostino Via G. De Nicastro, n. 13 (Segreteria Studenti) idonee attrezzature informatiche.**

4.3 L'interessato, dopo aver compilato il modulo on-line, provvederà a stampare lo stesso ed a sottoscriverlo ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.. (nel caso il richiedente sia un minore la domanda deve essere controfirmata dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà) e ad allegare allo stesso la documentazione prevista dagli artt. 2 e 6, nonché la copia fotostatica di un valido documento di identità.

4.4 Tutta la documentazione sopra indicata dovrà pervenire (per posta, corriere, servizio in concessione), pena l'esclusione, agli Uffici dell'ADISU - Università degli Studi del Sannio – Via Tenente Pellegrini (ex Palazzina Zoppoli) – 82100 Benevento ENTRO, E NON OLTRE, LE ORE 12,00 DEL 8 OTTOBRE 2010.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

4.5 Gli studenti, che si iscrivono al Primo Anno dei Corsi di Laurea Triennale o al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, e che al momento della compilazione della domanda del comma precedente non siano ancora in possesso del numero di matricola possono compilare la domanda e presentarla all'ADISU anche senza indicare il numero di matricola; successivamente, ed in particolare, entro il **13 ottobre 2010**, gli studenti, che si trovano nella condizione esposta, dovranno consegnare all'ADISU la fotocopia del certificato di avvenuta immatricolazione rilasciato dalla Segreteria Studenti.

4.6 Gli studenti che, invece, alla data del **13 ottobre 2010**, non avranno comunicato il numero di matricola saranno inseriti nella graduatoria provvisoria con la formula “manca numero di matricola”.

4.7 Gli studenti che non consegneranno, entro il **19 novembre 2010**, la copia del certificato di avvenuta immatricolazione, saranno esclusi definitivamente dal concorso, ai sensi dell'art.12.

4.8 Le stesse modalità sono applicate agli studenti che, avendo conseguito la Laurea Triennale, si iscrivono ad un Corso di Laurea Specialistica

5. - STUDENTI STRANIERI

a) Studenti stranieri provenienti da paesi dell'Unione Europea.

Gli studenti stranieri provenienti da uno dei paesi dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e quindi possono autocertificare i redditi ed i patrimoni, dichiarando nella domanda:

- la situazione anagrafica;
- i redditi complessivi percepiti all'estero nell'anno 2009;
- il patrimonio posseduto all'estero al 31/12/2009; i beni immobili sono considerati solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari a Euro 500,00 al metro quadrato; i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in Euro.

b) Studenti stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea.

In base al D.P.R. 31.08.1999, n° 394 la condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità previste dal vigente DPCM e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, per quei paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata Italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art.33, quarto comma del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, ed attestante:

- la composizione del nucleo familiare con l'indicazione di coloro che convivono con il capo famiglia alla data di presentazione della domanda;
- l'attività svolta, nell'anno 2009, da ognuno di essi in tale anno ed il reddito percepito, espresso nella moneta del proprio paese;

- patrimonio relativo ai soli fabbricati di tutti i componenti il nucleo familiare, detenuto alla data del 31/12/2009, con specificata la superficie in metri quadri; in caso negativo, andrà espressamente specificato nella documentazione.

c) Studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano, secondo criteri dell'Human Development Reporter delle Nazioni Unite (di cui alla tabella allegata):

La valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza Italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale potrà essere altresì rilasciata da parte di Enti italiani abilitati alla presentazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane; in tal caso l'ente che rilascia la certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo modalità di cui al punto 3.2.5 del presente bando.

5.3.1 - Gli studenti stranieri sono comunque obbligati a dichiarare i redditi e i patrimoni eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente bando.

5.3.2 - Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio detenuti in Italia secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente bando.

5.3.3 - Gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risiede in Italia.

ART. 6 – SELEZIONE DEI BENEFICIARI PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO. SUDDIVISIONE DEI FONDI. CLASSIFICAZIONE DEI CANDIDATI PER LUOGO DI RESIDENZA

6.1 - Qualora il fondo destinato alle borse di studio, così come assicurato dalla Regione Campania anche attraverso l'assegnazione del Fondo Integrativo Ministeriale ed iscritto nel bilancio dell'ADISU, non sia sufficiente a concedere i benefici a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, si procederà a ripartire il predetto fondo in misura proporzionale agli studenti iscritti, al 31/03/2010, a ciascun corso di laurea, di laurea magistrale/specialistica, di dottorato di ricerca, attivato ai sensi del decreto legislativo del 3/07/1998, n° 210, art.4, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione, ed alla compilazione di graduatorie, sulla base delle seguenti modalità e distinte per Ateneo/Struttura di riferimento:

- **1^ graduatoria:** per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, **senza alcuna differenziazione per singolo corso di studi**, ordinata in modo crescente sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui all'art. 2 del presente bando. In presenza di partecipanti in qualità di iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale/specialistica, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione e di dottorati di ricerca, di cui al punto 1 del presente bando, si prevederanno, nell'ambito della graduatoria unica di primo anno, elenchi differenziati per tipologia di corsi, assicurando almeno una borsa per il corso di laurea, di laurea magistrale/specialistica, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione e di dottorato di ricerca.
- **2^ graduatoria:** per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatoria di merito, ordinata per ciascun corso di laurea, di laurea magistrale/specialistica, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (il merito è costituito dall'avvenuta ammissione all'A.A. 2010/2011) e di dottorato di ricerca, attivato ai sensi del decreto legislativo del 3/07/1998, n° 210, art.4 (il merito è costituito dall'avvenuta ammissione all'A.A. 2010/2011), sulla base dei criteri definiti all'art. 3 del presente bando, tenendo conto del numero dei crediti superati e delle votazioni conseguite, assicurando almeno una borsa per ogni corso di laurea, di laurea magistrale/specialistica, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione e di dottorato di ricerca, attivato ai sensi del decreto legislativo del 3/07/1998, n° 210, art.4 e di ogni anno di corso, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei benefici.
- **Verificato l'elevato numero dei corsi del triennio sperimentale e del biennio sperimentale ed il ridotto numero di studenti singolarmente iscritti agli stessi, che impediscono la prevista**

assegnazione di almeno una borsa ad ogni singolo corso ed anno di corso, agli studenti del Conservatorio statale di musica "Nicola Sala" di Benevento verrà assicurata l'assegnazione delle borse di studio in rapporto al Fondo assegnato dalla Regione Campania.

A parità di merito (per la specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione e per il dottorato di ricerca il merito è costituito dall'avvenuta ammissione all'A.A. 2010/2011), la posizione in graduatoria sarà determinata come segue:

- **condizione economica riferita all'ISEE del nucleo familiare;**
- **beneficiari al concorso per l'Anno Accademico 2009/2010;**
- **idonei al concorso per l'Anno Accademico 2009/2010;**
- **il più giovane d'età.**

Una specifica graduatoria sarà riservata agli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei dottorati di ricerca; tale graduatoria sarà definita in ordine crescente sulla base dell'ISEE di cui all'art. 2 del presente bando.

6.2 Ai fini della definizione dell'importo della borsa di studio, la condizione di studente è definita sulla base della provenienza, secondo le seguenti tipologie previste dal DPCM 9 Aprile 2001, art.4, comma 8, lettere a), b), c). A seconda della distanza del luogo di residenza del nucleo familiare convenzionale del candidato dalla sede di svolgimento del corso di studio presentato lo stesso sarà considerato "in sede", "pendolare" o "fuori sede".

6.2.1 Sono considerati "in sede" gli studenti il cui nucleo familiare convenzionale risiede nel Comune sede del corso di studi frequentato o in uno dei Comuni confinanti così come di seguito specificato:

Apollosa, Benevento, Castelpoto, Foglianise, Fragneto Monforte, Paduli, Pesco Sannita, Pietrelcina, San Leucio del Sannio, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Torrecuso.

6.2.2 Sono considerati "pendolari" gli studenti il cui nucleo familiare convenzionale risiede in un Comune non rientrante fra quelli elencati nell'art. 6.2.1 e che, nel contempo, non sono in possesso dei requisiti richiesti all'art. 6.2.3 per essere considerati "fuori sede"

6.2.3 Sono considerati "fuori sede" gli studenti il cui nucleo familiare convenzionale sia residente in Regioni diverse dalla Campania o in un Comune della Regione Campania distante almeno 30 chilometri dalla sede del corso di studio frequentato o nelle isole o sia impossibilitato a raggiungerlo e frequentarlo quotidianamente e che, pertanto, prende alloggio **a titolo oneroso**

(con contratto di locazione regolarmente registrato) nei pressi di tale sede utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o Enti, per una permanenza, riferita all'Anno Accademico, non inferiore a 10 mesi. N.B. **In mancanza saranno considerati pendolari.**

6.2.4 Al momento della compilazione della domanda, lo studente aspirante alla qualifica di fuori sede dovrà obbligatoriamente compilare i campi relativi a: generalità del proprietario dell'alloggio, codice fiscale del proprietario dell'alloggio ed indirizzo dell'alloggio condotto in locazione.

6.2.5 Successivamente, e cioè al momento della spedizione della domanda, la condizione di fuori sede, dovrà essere documentata con la trasmissione del contratto di locazione, regolarmente registrato.

6.2.6 La durata del contratto di locazione dovrà coprire un periodo non inferiore ai 10 mesi con riferimento al periodo 01/09/2010 – 31/10/2011.

6.2.7 Qualora lo studente dichiarerà, in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una qualificazione non rispondente a quanto sopra riportato, sarà collocato d'Ufficio nella corretta categoria di appartenenza.

6.3 - PUBBLICAZIONE

6.3.1 LA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE E OGNI AVVISO CONCERNENTE IL PRESENTE BANDO, AVVERRÀ MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO DELL'ADISU - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO ENTRO IL 31 OTTOBRE 2010, ED EQUIVALE A NOTIFICA. NESSUNA COMUNICAZIONE SARÀ INVIATA AGLI INTERESSATI (ART.12 LEGGE 241/90).

6.3.1 - Gli avvisi e le comunicazioni inerenti il presente bando, saranno pubblicati anche sul sito web: www.adisubenevento.com.

ART. 7 - RIESAME DELLE DOMANDE - RICORSI

7.1 - Avverso il provvedimento di esclusione dal concorso o l'esito riportato nelle graduatorie, gli interessati potranno chiedere il riesame della domanda direttamente all'ADISU- Università degli

Studi del Sannio in carta semplice, **entro il termine di 20 giorni** dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie. A tal fine saranno prese in esame le istanze pervenute al protocollo dell'Azienda entro la data di scadenza. L'esito del riesame sarà notificato mediante affissione all'Albo dell'Azienda.

7.2 - In caso di conferma dell'esclusione, è data facoltà di ricorrere, esclusivamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, a mezzo di affissione, delle graduatorie definitive.

ART. 8 - AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

8.1 - L'ammontare delle borse è stabilito nel modo seguente:

- studenti fuori sede: 4.710,00 EURO
- studenti pendolari: 2.600,00 EURO
- studenti in sede: 1.800,00 EURO più un pasto giornaliero gratuito (dal mese di Gennaio 2011).

8.2 - Le borse di studio saranno corrisposte integralmente agli studenti, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare convenzionale, sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento pari ad Euro 14.500,00 (art. 2, punto 2.11).

8.3 - Per valori superiori e fino al raggiungimento del predetto limite, l'importo della borsa viene ridotto nel modo seguente:

REDDITO (*) arrotondamento alle centinaia **VALORE DELLA BORSA IN EURO**

	Fuori sede	Pendolare	In sede
- minore o uguale ai 2/3 della soglia euro 9.700(*)	4.710,00	2.600,00	1.800,00
- minore o uguale ai 7/9 della soglia euro 11.300 (*)	4.460,00	2.420,00	1.620,00
- minore o uguale agli 8/9 della soglia euro 12.900(*)	4.210,00	2.240,00	1.440,00
- sino al reddito soglia euro 14.500	3.960,00	2.060,00	1.260,00

8.4 – Nel caso in cui quest’Azienda provveda ad assicurare il servizio mensa (pasto diurno e serale, nonché cestini), l’importo della borsa è così determinato:

studenti fuori sede: vitto (un pasto giornaliero solo pranzo) + 4.010,00 Euro
vitto (un cestino giornaliero) + 4.170,00 Euro

8.5 - L’Adisu, su specifica richiesta di ciascuno studente che lo desideri e che lo dichiari nella domanda, può altresì ridurre la borsa di 700,00 euro per un ulteriore pasto giornaliero e di 540,00 euro per un cestino per gli studenti fuori sede.

8.6 - L’ADISU sulla base delle tipologie dei servizi offerti determina le detrazioni come segue:

- **Studenti fuori sede** (Scelta obbligatoria: almeno un pasto o un cestino)

Mensa: per n. 2 pasti completi tradizionali, detrazione di 1.400,00 euro
per n. 1 pasto completo tradizionale, detrazione di 700,00 euro
per n. 2 pasti alternativi (fast-food, cestino o similari), detrazione di 1.080,00 euro
per n. 1 pasto alternativo (fast-food, cestino o similari), detrazione di 540,00 euro
per n. 2 pasti di cui 1 tradizionale e 1 alternativo, detrazione di 1.240,00 euro

- **Studenti pendolari (in caso di scelta del servizio mensa):**

Mensa: per 1 pasto tradizionale completo detrazioni di 700,00 euro
per 1 pasto alternativo (fast-food, cestino o similari), detrazione di 540,00 euro.

- La scelta della tipologia dei pasti effettuata sull'apposito modello (vedi art.4) è immodificabile.
- In assenza di scelta esplicita dello studente si assume che è stato scelto il pasto tradizionale (700,00 Euro).

8.7 - Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno titolo a consumare i pasti, **a partire da gennaio 2011**, presso la mensa nei periodi di apertura della stessa e per la durata di un anno. Nessun rimborso è dovuto per la mancata utilizzazione del servizio mensa, né per la mancata

consumazione dei pasti nei periodi di chiusura del servizio a seguito delle sospensioni delle attività didattiche.

8.8 - Il numero delle borse di studio per l'anno accademico 2010/2011 è stabilito in rapporto all'entità del fondo assegnato dalla regione Campania ed iscritto nel bilancio di previsione dell'Adisu - università degli studi del Sannio, comprensivo del fondo integrativo ministeriale.

8.9 - Alle borse di studio si applica l'esenzione dall'imposizione sui redditi, come da Circolare del Ministero delle Finanze n° 109/E del 06/04/1995 relativa al "trattamento tributario delle borse di studio corrisposte a studenti universitari, Legge 02/12/1991, n° 390 e Legge 476/84".

8.10 - Alle borse di studio si applica l'esenzione dall'Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi dell'art. 16 della legge 23/12/2000, n°388.

8.11 - La borsa di studio è incompatibile con ogni altra borsa concessa, a qualsiasi titolo, da enti pubblici o privati, fatte salve le compatibilità previste dalla Regione Campania nell'ambito della programmazione a.a. 2010/2011 (♦ misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Campania nei settori di propria competenza istituzionale, con esclusione per il prestito fiduciario ed eventuali altri benefici dichiarati espressamente incompatibili con la borsa di studio; ♦ contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dall'Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza; ♦ contributi per la mobilità internazionale).

ART. 9 - EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

9.1 - Le borse di studio, dell'importo fissato nel precedente art. 8, saranno corrisposte, nei termini previsti dal D.P.C.M. del 9/04/2001, subordinatamente agli effettivi accrediti dei fondi da parte della Regione Campania.

9.2 - Le modalità di erogazione saranno regolate come segue:

a) agli studenti risultati vincitori in prima graduatoria:

- la prima rata, pari al 50% dell'importo della borsa comprensivo della quota pasto, dopo l'approvazione delle graduatorie definitive e, comunque, entro il 31/12/2010, subordinatamente agli effettivi accrediti dei fondi da parte della Regione Campania;

- la seconda rata, pari al restante 50% in danaro, **dopo aver dimostrato di aver conseguito 20 crediti entro il 10 agosto 2011**;

- la parte in servizi, dopo l'approvazione delle graduatorie definitive, a partire da Gennaio e per la durata dell'anno 2011.

b) agli studenti risultati vincitori in seconda graduatoria:

- la prima rata pari al 50% dell'importo della borsa comprensivo della quota pasto, dopo l'approvazione delle graduatorie definitive e, comunque, entro il 31/12/2010, subordinatamente agli effettivi accreditati dei fondi da parte della Regione Campania;

- la seconda rata, pari al restante 50% in danaro, subordinatamente agli effettivi accreditati dei fondi da parte della Regione Campania;

- la parte in servizi, dopo l'approvazione delle graduatorie definitive, a partire da Gennaio e per la durata dell'anno 2011.

ART. 10 - TRASFERIMENTI

10.1 Lo studente che si trasferisce da una Università all'altra, nell'ambito della Regione Campania, e che abbia prodotto istanza di borsa di studio all'ADISU di riferimento del proprio Ateneo/Struttura, può chiedere che la stessa venga trasmessa alla nuova ADISU di competenza, **entro i trenta giorni successivi alla data limite di pubblicazione delle graduatorie provvisorie fissata dall'art. 16, comma 4, lett. b) del DPCM 09/04/2001 e cioè entro il 30/11/2010.**

Pari opportunità è inoltre concessa agli studenti di primo anno che, non avendo superato le prove di selezione per l'accesso ad un corso di laurea (condizione che andrà documentata all'atto della domanda), formalizzino la loro iscrizione presso una sede universitaria della Regione Campania.

Per gli studenti di anni successivi al primo, condizione indispensabile per la valutazione della pratica sarà quella che l'ADISU - per il corretto inserimento in graduatoria - disponga, per tale data (30.11.2010), dell'anno effettivo al quale lo studente verrà iscritto all'Ateneo adito, nonché delle annualità o dei crediti che l'Ateneo convaliderà nel nuovo corso di studi.

Stante la gestione della tassa regionale, non potranno essere prese in considerazione le domande di trasferimento riferite ad Atenei fuori della Regione Campania, fatta salva la possibilità che gli studenti, nelle condizioni di cui al comma precedente, non versino l'importo della tassa regionale alla Regione Campania.

10.2 Eventuali trasferimenti di domande tra le Aziende della Regione, dovranno avvenire nel rispetto dei termini di scadenza di presentazione delle stesse, previsti dall'Azienda ricevente.

ART. 11 - ACCERTAMENTI E SANZIONI

11.1 L'ADISU controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti svolgendo le verifiche necessarie anche con controlli a campione che interesseranno almeno il 20% degli studenti risultati beneficiari relativamente alle condizioni di reddito e la totalità degli studenti beneficiari per le condizioni di merito.

11.2 Nell'espletamento di tali controlli, ai sensi di quanto fissato dal DPCM 9/4/2001 (art.4, comma 10) l'ADISU potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

11.3 Gli elenchi di tutti gli studenti beneficiari di borsa di studio saranno inviati, all'Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 22, commi 2 e 3 della Legge 390/91.

11.4 L'ADISU ha facoltà di controllare la veridicità delle autocertificazioni prodotte e di applicare le sanzioni previste dall'art.23 della legge 390/1991 salva in ogni caso la trasmissione agli organi giudiziari (ex art.76 D.P.R 445/2000) per i fatti costituenti reato.

Le somme rimosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in danaro, secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente bando, dovranno essere restituite, anche su base rateale.

ART. 12 - CAUSE D'ESCLUSIONE

12.1 Sono esclusi dal concorso, con restituzione all'ADISU delle somme eventualmente percepite, gli studenti che:

- non risultino regolarmente iscritti all'Università degli Studi del Sannio/Struttura per l'A.A. 2010/2011;
- risultino iscritti, per l'A.A.2010/2011, ad un anno o ad un semestre superiore ai limiti fissati al punto 1.3 del presente bando, rispetto al primo anno di immatricolazione ed al livello del corso di studi seguito;
- si iscrivano per la seconda volta allo stesso livello di corso di studi, eccezion fatta per i diplomi che consentono una eventuale prosecuzione per il conseguimento della laurea o per il conseguimento della laurea di livello superiore;
- siano incorsi, in uno degli anni precedenti, in provvedimenti disciplinari comminati dalle Autorità Accademiche e/o Enti o Aziende per il diritto allo studio universitario superiori all'ammonizione, oppure in provvedimenti di revoca di assegni o borse di studio (art. 23 della

L.390/91), assegno o premio, anche se concessi da altri Enti/Aziende e, comunque, non compatibili con la borsa di studio erogata dall'ADISU dell'Università degli Studi del Sannio;

- non abbiano allegato alla domanda la documentazione richiesta o l'abbiano prodotta in modo incompleto od errato ovvero abbiano compilato i modelli o parte di essi in modo incompleto;
- non abbiano fornito, entro i termini fissati da eventuali richieste da parte dell'ADISU, la documentazione richiesta;
- non abbiano fornito, entro i termini fissati da eventuali richieste da parte dell'ADISU, i chiarimenti sulla documentazione presentata, a corredo della domanda;
- abbiano prodotto dichiarazioni palesemente inattendibili;
- risultino titolari di borse di studio pubbliche/private per lo stesso Anno Accademico e/o di corso, fatte salve quelle per le quali la normativa vigente ne preveda il cumulo.
- abbiano già conseguito, in caso di variazioni di carriera, una borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta la domanda ai sensi del presente bando
- in seguito a variazioni di carriera universitaria, si iscrivano nuovamente al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo dal quale provengono
- si trovino in una qualsiasi altra situazione per la quale l'esclusione dal concorso è prevista dal DPCM 9/04/2001 o dalla vigente normativa regionale di indirizzo approvata dalla Giunta della Regione Campania

ART. 13 - DECADENZA E REVOCA

13.1 Decadono dal beneficio, con restituzione all'Azienda delle somme eventualmente percepite, gli studenti dichiarati vincitori che:

- risultino inclusi in una delle graduatorie a seguito di false dichiarazioni, raggiri, artifici, dolo o altro;
- immatricolati per l'anno accademico 2010/2011, non conseguano, entro il 30 novembre 2011, almeno 20 crediti;
- risultino, per l'anno di riferimento della borsa, vincitori di altro assegno o borsa o beneficio assistenziale incompatibile con la borsa assegnata dall'ADISU - Università degli Studi del Sannio. In tal caso, sempre che non si ravvisino gli estremi del tentativo di truffa, essi avranno il diritto di optare per l'uno o per l'altro beneficio;
- risultino, a seguito di passaggio di corso di laurea per l'A.A. 2010/2011, iscritti ad altro corso di laurea e/o anno di corso, che abbia mutato il proprio merito rispetto a quanto dichiarato all'atto di presentazione della domanda;

- rinuncino al prosieguo degli studi entro l'Anno Accademico di riferimento della borsa di studio o rinuncino al beneficio concesso. In tali casi, ove lo studente avesse già incassato quote, dovrà rimborsarle all'ADISU contestualmente all'atto di rinuncia;
- avendo prodotto la domanda di borsa di studio, per Anno Accademico 2010/2011, in qualità di ultimo semestre, conseguono la laurea di primo livello e/o laurea magistrale/specialistica entro l'Anno Accademico 2009/2010, ivi compreso il prolungamento della sessione straordinaria del predetto Anno Accademico, ancorchè regolarmente iscritti per l'anno accademico 2010/2011.
- si trasferiscano ad Università per cui non è competente l'ADISU - Università degli Studi del Sannio;
- non ritirino la quota loro assegnata entro un anno dalla data degli avvisi di pagamento pubblicati all'Albo dell'Azienda.

ART. 14 - FRUIZIONE SERVIZIO MENSA - RIMBORSO TASSA REGIONALE

14.1 Gli studenti risultati idonei al conferimento delle borse di studio e che non ottengono il beneficio per esaurimento del fondo disponibile, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio mensa **a partire da gennaio 2011** e per tutto l'anno 2011, ad eccezione degli studenti immatricolati cui si applica l'importo più basso delle tariffe determinate dalla Regione in sede di programmazione. La scelta del pasto in riferimento alla concessione delle Borse di Studio, non è modificabile.

14.2 Allo studente che, a seguito di controllo, passa dallo status di **FUORI SEDE** allo status di **PENDOLARE** e non ha scelto 1 pasto o 1 cestino, gli sarà assegnato d'ufficio il pasto.

Agli studenti beneficiari delle borse di studio ed a quelli risultati idonei, sarà rimborsata a cura dell'Azienda la tassa regionale pagata all'atto dell'iscrizione.

ART. 15 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'Art. 13 DEL D.Lgs. 196/03 – “Codice in materia di dati personali”

15.1 L'Adisu di Benevento informa (ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003) che, per quanto riguarda la tutela della privacy, i dati richiesti sono trattati esclusivamente allo scopo di erogare i servizi di competenza dell'Azienda, come ad esempio erogazione di borse di studio o altri benefici di natura economica.

Nell'ambito di tale attività l'ADISU può acquisire anche dati di natura sensibile (quali ad es., certificazione disabilità, stato di salute dei componenti il nucleo familiare o condizione di apolide o

rifugiato politico) indispensabili per l'erogazione, in certe situazioni personali, della borsa di studio o degli altri benefici.

Il rifiuto di fornire in tutto o in parte i Suoi dati personali potrà comportare la mancata attivazione o la sospensione dei procedimenti amministrativi per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenziali; in alcuni casi possono essere trattati dati riguardanti fatti, stati e qualità relativi – oltre che alla persona - anche ai familiari.

Gli scopi del trattamento possono, inoltre, consistere anche nell'evasione degli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative nazionali e regionali, nonché in finalità statistiche e di ricerca scientifica, nei casi previsti da norma di legge.

I dati vengono registrati e conservati sia in forma automatizzata, sia in forma cartacea o comunque non automatizzata.

I dati anagrafici e fiscali, nonché i dati riguardanti fatti, stati e qualità relativi alla persona ed ai familiari possono essere comunicati, in base a quanto previsto da leggi e regolamenti, ad altre Pubbliche Amministrazioni o a soggetti privati:

- a. - per lo sviluppo di servizi pubblici resi agli interessati nella misura strettamente necessaria allo svolgimento del servizio, ivi compresi i profili di tutela dell'Azienda;
- b. - per la difesa di interessi giuridicamente rilevanti.

L'ambito di comunicazione dei dati personali può essere sia nazionale sia internazionale qualora ciò sia necessario per esigenze connesse allo sviluppo dei procedimenti amministrativi.

In particolare **le norme** che determinano il trattamento di dati sensibili e giudiziari sono le seguenti:

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone Handicappate”;
- Legge 2 dicembre 1991, n.390 “Norme sul diritto agli studi universitari”;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 e s.m.i. “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59 della L.27 dicembre 1997, n.449”;

Si riporta, di seguito, l'estratto dell'articolo 7 Dlgs 196/2003, per ricordare i diritti esercitabili nei nostri confronti dell'Adisu:

- ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile

- ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento
- ottenere l'indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
- ottenere l'attestazione che l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Titolare del Trattamento è l'ADISU – Via Ten. Pellegrini - 82100 – BENEVENTO

Responsabile del Trattamento è il dott. Antonio SCIANGUETTA, Direttore Amministrativo dell'Azienda, con recapito presso l'Azienda stessa.

ART. 16 - CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI

16.1 - L'Adisu, per l'anno accademico 2010/2011, attiverà le procedure per concedere integrazioni delle borse, da riservare agli studenti beneficiari di borsa di studio di cui al presente bando, per una sola volta per ciascun corso, per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sia nell'ambito dei programmi promossi dall'Unione Europea, che di programmi anche non comunitari, a condizione che sia beneficiario della borsa nell'Anno Accademico nel quale partecipa a tali programmi e che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

16.2 - A tal fine, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e pur nel perseguimento della soddisfazione delle graduatorie degli idonei al concorso borse di studio, l'ADISU provvederà ad accantonare una quota dei fondi disponibili al fine di destinare ai borsisti una integrazione della borsa di importo pari a 500,00 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall'Università italiana che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Dall'importo della integrazione concessa è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su accordo bilaterale anche non comunitario. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso sino all'importo di 100,00 Euro per i paesi europei e sino all'importo di 500,00 euro per i paesi extraeuropei.

16.3 - Ove non sia possibile concedere i predetti contributi a tutti i richiedenti, l'ADISU procederà all'attribuzione degli stessi sulla base di apposita graduatoria secondo le modalità fissate all'art. 6 del presente bando.

16.4 - Tali benefici sono attribuiti, compatibilmente alle risorse finanziarie, anche agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio, sulla base di apposita graduatoria riservata.

16.5 - L'Adisu provvederà ad erogare il contributo al termine del periodo di mobilità previa verifica del conseguimento dei risultati previsti dal programma ed a condizione che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

16.6 - Gli studenti interessati, se nelle condizioni di cui ai punti precedenti, potranno presentare la richiesta di Contributi integrativi per la mobilità internazionale, **entro e non oltre le ore 12,00 del 20 dicembre 2010**, su modelli da ritirare presso l'Azienda.

ART. 17 – CONTRIBUTI BUONI ALLOGGIO

17.1 - L'ADISU – Università degli Studi del Sannio bandisce, altresì, un concorso per l'attribuzione di n. 39 contributi Buoni Alloggio del valore di € 800,00 cadauno, riservato a tutti gli studenti iscritti, per l'A.A. 2010/2011, all'Università degli Studi del Sannio ai Corsi di laurea, Laurea Magistrale/Specialistica, Laurea Specialistica a ciclo unico, nonché agli iscritti al Conservatorio Musicale "Nicola Sala" che abbiano conseguito, nella graduatoria definitiva della Borsa di studio

2010/2011, elaborata con i fondi della Regione Campania, la qualifica di “idoneo non beneficiario” per esaurimento dei fondi in qualità di studente “fuori sede”.

17.2 - Il contributo monetario non è compatibile con la Borsa di Studio.

17.3 - Criteri per il conferimento:

- il 60% dei fondi disponibili è riservato agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo idonei, non beneficiari al 31/12/2010;

- il 40 % dei fondi disponibili è riservato agli studenti iscritti al primo anno di corso.

17.4 - La corresponsione del contributo monetario sarà effettuata in due rate, di uguale importo, entro 3 e 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva al 31/12/2010.

17.5 - Agli studenti iscritti al primo anno di corso, beneficiari del contributo di che trattasi, che non conseguano, entro il 30/11/2011, almeno 20 crediti, verrà revocato il beneficio e gli stessi dovranno restituire le somme percepite in unica soluzione o in 3 rate mensili, entro 6 mesi dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

17.6 - Qualora lo studente dopo l’ottenimento del beneficio di contributo buono alloggio dovesse conseguire la qualifica di beneficiario di Borsa di studio, gli Uffici erogheranno la prima rata della Borsa di studio detraendo gli importi già liquidati.

Art. 18 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alla normativa emanata dallo Stato Italiano e dalla Regione Campania e vigente in materia di diritto allo studio universitario.

Art.19 - ADEGUAMENTO BANDO DI CONCORSO

Il presente bando sarà pubblicato all’Albo dell’ADISU - Università degli Studi del Sannio e potrà essere modificato, integrato ed adeguato senza alcuna necessità di preavviso, con pubblicazione all’Albo dell’ADISU - Università degli Studi del Sannio.

Benevento, lì 19 luglio 2010

IL PRESIDENTE

Prof. Paolo Ricci

ELENCO DEI PAESI PARTICOLARMENTE POVERI IN RELAZIONE ANCHE ALLA PRESENZA DI BASSO INDICATORE DI SVILUPPO UMANO, giusto Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica del 21/05/2010 (*riferimento art. 5 del presente bando*)

NAZIONE	NAZIONE	NAZIONE
Afghanistan	Angola	Bangladesh
Benin	Bhutan	Burckina Faso
Burundi	Cambogia	Central African Rep
Chad	Comoros	Congo (Repubblica Democratica)
Djibouti	Equatorial Guinea	Eritrea
Ethiopia	Gambia	Guinea
Guinea-Bissau	Haiti	Kiribati
Laos	Lesotho	Liberia
Madagascar	Malawi	Maldives
Mali	Mauritania	Mozambique
Myanmar	Nepal	Niger
Rwanda	Samoa	Sao Tome & Principe
Senegal	Sierra Leone	Solomon Islands
Somalia	Sudan	Tanzania
Timor-Leste	Togo	Tuvalu
Uganda	Vanuatu	Yemen
Zambia		

Elaborazione dati tratti da: Rapporto 2001 sullo Sviluppo Umano, edito da United Natiois Development Programme (UNDP)